



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 31 luglio 2022

Trend demografici UE Variazione popolazione

1° gennaio 2022/2021 (migliaia)

Italia	-253,1
Romania	-163,6
Grecia	-74,8
Ungheria	-41,8
Danimarca	+33,4
Spagna	+34,1
Svezia	+73,0
Germania	+82,1
Olanda	+115,3
Francia	+185,9

Fonte: EUROSTAT

L'appuntamento

“A causa della spirale demografica in cui è intrappolato il nostro Paese, l'Italia del 2030 potrà contare su una forza lavoro drasticamente ridotta. All'appello mancheranno, rispetto a oggi, circa 1,98 milioni di residenti in età attiva, tra i 15 e i 64 anni”.

Sole 24 Ore – 18 luglio 2022



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Attività, eventi e iniziative: i prossimi appuntamenti

Carissimi Soci,

questo è l'ultimo numero della newsletter che precede la pausa estiva. È l'occasione per dare conto di alcune iniziative che si sono concretizzate nelle ultime settimane e per segnalare attività, eventi e incontri che andranno a caratterizzare l'ultimo quadrimestre del 2022. Si è appena concluso il ciclo di eventi “Le nuove sfide della nuova normalità”, sei appuntamenti fra webinar e incontri in presenza (Torino e Firenze), che hanno consentito di mettere a fuoco gli scenari attuali e futuri del mercato, prendendo in considerazione – grazie alle puntuali relazioni del Direttore CRESME Lorenzo Bellicini – i nuovi dati dell'Osservatorio sulla competitività delle province. A proposito: nei prossimi giorni saranno disponibili, all'interno del portale associativo, le schede statistiche provinciali aggiornate, con tutti i dati relativi a demografia, costruzioni, potenziali di mercato, ecc. Come sempre, faremo il punto della situazione in occasione del Convegno di fine anno, fiduciosi di riuscire finalmente a riproporre l'evento in presenza e di aver quindi superato le limitazioni legate all'emergenza pandemica. Il XXIII Convegno nazionale - *ITS 2023, ritorno alla stabilità? Scenari, tendenze e incognite del post emergenza* - è già programmato per mercoledì 30 novembre, dalle 09.00 alle 13.30 circa, presso il MiCO Milano Congressi, salvate la data! Nel frattempo, sono “ritornate in presenza” tutte le principali manifestazioni fieristiche del nostro settore. È finalmente toccato a [Mostra Convegno Expocomfort](#) riaprire i battenti a Rho-Fiera, con il consueto programma di eventi e attività che hanno visto fra i protagonisti assoluti anche Tecnopolis/CasANGAISA. Saremo naturalmente presenti anche alla prossima edizione del [CERSAIE](#) (che si terrà a Bologna dal 26 al 30 settembre), al padiglione 29, con il nostro punto informativo. Sem-



pre nel mese di settembre, si concluderà il percorso formativo di management “Gestire guardando sempre al futuro”, curato dal Prof. Alberto Bubbio, che ha avuto inizio il 6 giugno e, dopo sei appuntamenti settimanali in modalità webinar, proporrà una sessione finale in aula prima a Milano e poi (con gli stessi contenuti) a Roma. Ricordo inoltre il [congresso della FEST](#), la federazione europea di settore di cui fanno parte 16 associazioni nazionali, fra cui ANGAISA. L'evento si terrà a Lisbona dal 22 al 24 settembre e sarà dedicato alla “trasformazione dell'esper-

ienza d'acquisto del cliente”. Le iscrizioni, riservate alle aziende distributrici associate, sono ancora aperte. Sono in arrivo importanti novità sul fronte dell'innovazione tecnologica, che contiamo di poter annunciare in autunno, con un obiettivo dichiarato: quello di mettere a disposizione di tutte le aziende associate, a partire da quelle meno strutturate, nuovi strumenti

evoluti per accrescere l'efficienza delle transazioni commerciali, abbattendo i costi e migliorando al tempo stesso la competitività delle imprese. Verranno inoltre ulteriormente potenziati i canali di comunicazione che l'associazione utilizza abitualmente per interagire non solo con le aziende associate, ma con tutti gli operatori della filiera, senza trascurare il consumatore finale.

A questo proposito, ci fa piacere ricordare che proprio nei giorni scorsi ANGAISA ha rinnovato la consolidata partnership con Quine Business Publisher (gruppo LSWR) a cui è affidata la gestione editoriale di Blu&Rosso e che pubblica, fra l'altro, la rivista L'Installatore Professionale.

Buona Estate a tutti!

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2022, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale maggio 2021 maggio 2022 è pari a 6,8 (75% = 5,1).
- La variazione biennale maggio 2020 maggio 2022 è pari a 8,1 (75% = 6,075).

Edilizia. Decreto aiuti. Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia.

Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 la [legge 15 luglio 2022, n. 91](#) recante "Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il provvedimento è entrato in vigore il 16 luglio 2022. Tra le disposizioni di maggior rilievo si segnala in particolare quanto segue:

Modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel Testo unico dell'edilizia (art. 14, comma 1-ter)

All'articolo 14, in sede di conversione, è stato inserito il comma 1-ter recante modifiche al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001), in relazione alla definizione di interventi di ristrutturazione edilizia (D.P.R. 380/2011, art. 3, c.1, let. d) e all'elencazione delle opere subordinate a permesso di costruire (D.P.R. 380/2011, art. 10, c.1, lett. c). Viene, quindi, stabilito che sono classificati come "ristrutturazione edilizia" gli interventi di demolizione e ricostruzione non fedele alle preesistenze relativi ad edifici ricadenti in aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali, con specifico riguardo ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, e alle bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico (D.lgs. 42/2004, art. 136, c. 1, lett. c) e d). Trattandosi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "pesante" e di immobili localizzati in aree sottoposte a tutela, tali interventi sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire. Si ricorda che identiche novelle al Testo unico dell'edilizia sono state recentemente introdotte dal c.d. "Decreto Energia" (D.L. 17/2022, art. 28, c. 5-bis) con riferimento, però, agli interventi demo-ricostruttivi non fedeli di immobili ricadenti in aree naturalistiche tutelate per legge ai sensi del Codice

dei beni culturali (D.lgs. 42/2004, art. 142).

Fisco. Bonus carburante ai dipendenti. Chiarimenti.

Come noto, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, il cd. decreto "Ucraina" ha previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51, co. 3, TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. Con la [circolare n. 27 del 14 luglio 2022](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in relazione al cd. "bonus carburante ai dipendenti".

Ambito soggettivo

L'agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di "aziende private". Successivamente, in sede di conversione, è stata sostituita la locuzione "aziende private" con "datori di lavoro privati". Con la circolare in esame viene chiarito che il richiamo ai «datori di lavoro privati» è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel "settore privato", così come individuato, per esclusione, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/2016. Sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall'agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche. Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. In merito all'individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, la disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio. Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai "lavoratori dipendenti", secondo l'Agenzia delle Entrate rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Al riguardo, posto che l'art. 2 del decreto "Ucraina" fa riferimento solamente all'art. 51, co. 3, TUIR e non all'intero art. 51, viene precisato che i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. Qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, l'erogazione degli stessi deve, invece, avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. Sotto il profilo del reddito d'impresa, viene chiarito che, non rientrando nelle

ipotesi di cui all'art. 100, co. 1, TUIR, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95, TUIR, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito oggettivo

I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici. Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, i buoni benzina devono essere ricondotti nell'ambito di applicazione dell'art. 51, co. 3, ultimo periodo, TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; se il valore è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Al riguardo, la Relazione illustrativa del predetto art. 2 del decreto "Ucraina" precisa che il bonus carburante di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51, co. 3, TUIR, rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo co. 3. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). Ad esempio, rileva la circolare, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l'intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51, co. 3, TUIR. Infine, viene precisato che l'esenzione trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Fisco. Omessa presentazione dichiarazione

Iva relativa al 2021. Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo.

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui l'amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE. In particolare, l'Agenzia delle entrate fornisce al destinatario delle comunicazioni i dati necessari per presentare la dichiarazione omessa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per la sua presentazione (30 aprile 2022) oppure per sanare eventuali errori od omissioni usufruendo del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso:

- può essere utilizzato anche i casi in cui la violazione è stata già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza;
- non può essere applicato, invece, se già notificato l'atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure se è già stata recapitata la comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall'Agenzia.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (art. 13, co. 1, lett. a-bis), D. lgs. n. 472/1997). Il contribuente può richiedere all'amministrazione ulteriori informazioni relative alla sua posizione o comunicare elementi sconosciuti al Fisco utili a giustificare le violazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche e le dichiarazioni del contribuente. In ogni caso, i destinatari della segnalazione possono consultare le comunicazioni ricevute anche all'interno del loro "cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" ([Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2022](#)).

Privacy. Utilizzo di Google Analytics e possibili violazioni della normativa europea sulla protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, a conclusione di un'istruttoria - si veda in merito il [comunicato stampa del 23 giugno](#) -

ha affermato che i siti web che utilizzano il servizio di Google Analytics, senza le garanzie previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, violano la normativa europea sulla protezione dei dati personali, perché trasferiscono i dati degli utenti negli Stati Uniti, Paese che non garantisce un adeguato livello di protezione in base alla normativa vigente. Si tratta di una valutazione che si inserisce nell'incertezza normativa seguita alla decisione della Corte di Giustizia Europea di annullare la decisione della Commissione Europea che dichiarava adeguato l'accordo Privacy Shield per i trasferimenti di dati tra Unione Europea e Stati Uniti. Una questione che i collegi del territorio che si occupano di privacy conoscono bene, perché oggetto di vari approfondimenti del Settore Commercio e Legislazione d'Impresa.

L'Autorità, pertanto, come riportato nel comunicato stampa "*invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali*".

A valle della citata istruttoria il Garante ha adottato il [provvedimento n. 224 del 9 giugno 2022](#), primo di una serie, con cui ha ammonito una società che gestisce un sito web a conformarsi al Regolamento europeo entro 90 giorni, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di Google Analytics, verso gli Stati Uniti.

In questo quadro, il concreto rischio di violare la normativa sulla protezione dei dati personali interessa gran parte dei gestori di siti web italiani, vista la posizione dominante sul mercato del servizio di analytics di Google e la possibilità che la problematica sia estesa anche ad altri servizi di fornitori statunitensi. Gran parte dei siti e servizi online potrebbero, quindi, trovarsi nella condizione in cui si è trovato il titolare del sopra citato provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

In questo momento dare una chiara indicazione alle imprese risulta complesso, in quanto la questione riguarda equilibri geopolitici tra Europa e Stati Uniti e la cui soluzione dovrebbe essere politico-normativa prima che tecnologica, come affermato da Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Tuttavia, dal dibattito in corso, che la Confederazione sta monitorando con attenzione, emergono 3 possibili linee di azione per una prima risposta alle imprese.

1. Le imprese possono attendere un (rapido)

accordo giuridico tra Europa e Stati Uniti che renda semplice e legittimo il trasferimento dei dati.

Presumibilmente il Garante non dovrebbe sanzionare nessuna impresa prima di settembre, avendo dato 90 giorni all'azienda oggetto del citato provvedimento n. 224 del 9 giugno 2022 per conformarsi al Regolamento europeo, tenuto anche conto dei tempi per le attività ispettive su altri soggetti. Durante tale periodo la speranza è che intervenga un accordo giuridicamente rilevante tra Europa e Stati Uniti sul trasferimento dei dati in virtù di un impegno politico già raggiunto a marzo da Joe Biden e Ursula von der Leyen.

Occorre, però, considerare anche l'eventualità di tempi più lunghi per l'approvazione del quadro regolatorio che, pertanto, esporrebbero le imprese ai provvedimenti sanzionatori del Garante.

2. Continuare ad utilizzare Google Analytics con alcuni accorgimenti, ad esempio installando e configurando adeguatamente la versione Google Analytics 4, che avrebbe comunque sostituito la versione attuale (universal) nel corso del 2023, e che sembrerebbe permettere una effettiva anonimizzazione degli indirizzi IP dei navigatori, considerato dato sensibile dal Garante (il condizionale è d'obbligo, trattandosi di software molto potenti che usano algoritmi di intelligenza artificiale e la capacità di Google di incrociare l'enorme mole di dati a disposizione). La scelta della soluzione tecnica andrebbe naturalmente legata all'analisi dell'uso di Google Analytics da parte dell'azienda e della tipologia di dati trasferiti.

Si tratta di opzioni che possono comportare un costo per le aziende e, inoltre, occorre tener conto di come la garanzia di essere a norma nel caso di uso di Google Analytics 4 sia legata alla verifica di conformità che l'Autorità dovrà effettuare una volta che avrà più informazioni sul funzionamento Google Analytics 4. Trattandosi, comunque, del servizio di riferimento del settore e della versione più recente di uno dei prodotti di punta di Google, è probabile che eventuali non conformità saranno sanate da Google nel prossimo futuro.

3. Rimuovere Google Analytics. Si tratta della soluzione meno rischiosa per le imprese che, nella pratica, utilizzano poco o non utilizzano il servizio di analytics. Servizio che potrebbe essere sostituito con alternative per l'analisi dei dati (Matomo, Piwik Pro, Plausible, Open Web Analytics, per citarne alcune) che ne permettano un maggior controllo e impediscano siano ceduti a paesi extra UE.

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

ANGAISA ringrazia i partner di Tecnopolis 2022

ANGAISA desidera ringraziare tutti le aziende partner che hanno partecipato all'edizione 2022 di Tecnopolis, lo spazio espositivo organizzato in occasione della 42a edizione di Mostra Convegno Expocomfort. Ricordiamo che potete contattare queste aziende per avvalervi di tutte le agevolazioni riservate alle aziende associate, in relazione ai prodotti e servizi offerti:

[Blu&Rosso/Quine](#)

[DEI/Tipografia del Genio Civile](#)

[Eurowire](#)

[IdroLAB](#)

[Informatica Centro](#)

[Intrac](#)

[Jungheinrich](#)

[Logica](#)

[Team's Solutions \(eteam\)](#)



PARTNER ANGAISA

Manage-Mind 7th Edition (a cura del Prof. Alberto Bubbio). I migliori contenuti di management a portata di clic per imparare ad immaginare il futuro



- Hai poco tempo per aggiornare le tue conoscenze di management in un mondo dal cambiamento sempre più profondo e rapido?
- Hai poco tempo per inserire in una tua relazione o in una tua presentazione idee e soluzioni di management che non conosci ancora in modo approfondito?
- Vuoi avere una risposta efficace e tempestiva a specifici problemi di gestione dalla formulazione della strategia, alla sua esecuzione e ad un controllo della sua realizzazione?
- Vuoi trovare suggerimenti e strumenti per

affrontare lo scenario Covid-19, attuale e quello prospettico della "nuova normalità"?

- Hai la curiosità di capire cosa siano soluzioni come la Sustainable Balanced Scorecard o l'organizzazione «ambi-destra» o il «neuromanagement o la Wise company» o la realizzazione di una «Disruptive Innovation»? Se rispondi in modo affermativo a queste domande allora Manage-Mind può esserti indispensabile!

Che cos'è Manage-Mind?

MANAGE-MIND è una piattaforma di e-learning, ideata da Alberto Bubbio e Dario Gulino (Università Cattaneo - Liuc Business School). In 6 anni è stata creata una vasta community di professionals (imprenditori, manager e consulenti direzionali), interessati ad arricchire le proprie competenze, ai quali vengono offerti materiali di approfondimento (articoli, libri, webinar) che spaziano su 10 aree aziendali. Ad oggi, più di 600 persone consultano questi

contenuti che sono ovviamente disponibili per loro, online 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Come si può accedere a Manage-Mind?

Da PC, da Smartphone o da tablet, alla tariffa convenzionata di 305 € (comprensivo di IVA 22%, anziché 365€), riservata alle sole aziende associate ANGAISA. Tutti i soci ANGAISA potranno entrare a far parte della web community cliccando sul tasto "Iscriviti" del sito www.dimelab.us/managemind, effettuando il pagamento tramite bonifico bancario. Per informazioni sul servizio, è possibile contattare il Dott. Gulino (gulino@dimensionecontrollo.it - 3285431420).

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).

FAQ. Superbonus 110%

Se un contribuente detrae il super bonus del 110% nel 730 precompilato e modifica i dati in esso contenuti relativi al super bonus o ad altri quadri, può inviare direttamente il 730 o deve avvalersi di un Caf o a un professionista abilitato, ai fini dell'apposizione del consueto visto di conformità, assorbente di quello specifico per i documenti del super bonus?

L'obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d'imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto

d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.

Fonte: Agenzia delle Entrate